




**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2009**

Accordo del 24 giugno 2010
Ipotesi di accordo del 22.04.2010 e del 30.04.2010



Art. 1 – Validità e durata contratto decentrato

Il presente contratto relativo all'anno 2009 si applica al personale dell'Ente non dirigente a tempo pieno e parziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, come successivamente specificato all'art. 5.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

I singoli istituti resteranno in vigore finché non si perverrà alla stipula di un nuovo accordo decentrato, salvo conguaglio, fatto salvo l'intervento di modifiche al contratto nazionale che comportino dei riflessi diretti su quanto previsto dal presente documento.

Art. 2 – Igiene e sicurezza del lavoro

In riferimento al Decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008, al quale viene data applicazione, si prende atto che sono stati designati da parte dell'Amministrazione e delle OO.SS. i rappresentanti necessari a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Gli accertamenti sanitari vengono effettuati a favore del personale dipendente secondo la normativa vigente e le indicazioni del medico competente in via preventiva, al momento dell'assunzione, e con cadenza periodica, in ragione del rischio lavorativo connesso alle mansioni svolte, fatte salve eventuali richieste di controllo medico anticipato rispetto alla scadenza stabilita.

Gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia di tutela della sicurezza e della salute, nei luoghi di lavoro, e di attuazione della sorveglianza sanitaria, sono portati a conoscenza del personale dipendente con idonei strumenti.

Gli interventi di formazione ed informazione del personale, saranno svolti con frequenza periodica al fine di garantire il necessario aggiornamento in materia.

Tutti gli oneri previsti per le visite mediche sono a carico dell'Amministrazione, ivi compreso il tempo necessario per l'espletamento delle visite periodiche presso la struttura individuata dall'ente.

Art. 3 – Pari opportunità e iniziative contrastanti il fenomeno del *mobbing*

Le parti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla legge 125/1991 sulle pari opportunità tenendo conto di quanto previsto dal Piano comunale per le azioni positive, nonché dei seguenti principi:

- a) garanzia della collocazione nel proprio posto di lavoro al rientro in servizio dopo l'assenza per maternità;
- b) prevenzione e lotta contro le molestie sessuali, secondo quanto previsto in materia dal codice di comportamento;
- c) tutela della dignità di ogni dipendente sul lavoro.

Le parti si impegnano a bandire ogni atto, atteggiamento o comportamento denigratorio e vessatorio tale da comportare un degrado delle condizioni di lavoro che possano compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ambiente di lavoro.

Le parti si impegnano a favorire l'operatività del comitato per le pari opportunità e del comitato per contrastare il fenomeno del *mobbing* costituiti presso questa Amministrazione.


Art. 4 – Presa d'atto costituzione del fondo risorse decentrate 2009**Anno 2009**

Le risorse decentrate per l'anno 2009, preso atto di quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL 22.01.2004, art 4, comma 1, del CCNL 9.5.2006 e art. 8, commi 2 e 3, del CCNL 11.04.2008, sono state integrate, degli importi di seguito menzionati, come analiticamente illustrati nell'allegato A):

- a) in base alle previsioni dell'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL 1.04.1999 per l'importo di € 16.875,53 corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, finalizzato al conseguimento dei risparmi collegati a razionalizzazioni procedurali introdotti dalla logica della qualità e del miglioramento continuo, subordinatamente alla verifica da parte del Servizio di Controllo Interno circa l'effettiva disponibilità in bilancio e la loro destinazione a tale finalità;
- b) in base alle previsioni dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.04.1999 per l'importo di €10.260,00 a fronte della realizzazione di nuovi servizi che non hanno comportato incremento della dotazione organica, quali il mantenimento e lo sviluppo dello Sportello Polifunzionale, la realizzazione della rendicontazione sociale e la realizzazione ed il potenziamento dello Sportello PuntoLavoro, come illustrato nell'allegato B).
- c) in base a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera k, del CCNL dell'1.04.1999, come integrato dall'art. 4, comma 3, del CCNL 5.10.2001 per l'importo presunto di € 14.000,00 per incentivare il personale coinvolto dalla realizzazione del progetto "Potenziamento degli accertamenti ICI", come previsto nell'allegato C) dell'accordo decentrato del 23.12.2008;
- d) in base a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera k, del CCNL dell'1.04.1999, come integrato dall'art. 4, comma 3, del CCNL 5.10.2001 per incentivare il personale coinvolto dalla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e dagli altri interventi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di incentivazione della progettazione e della pianificazione di cui al D.Lgs 12.04.2006 nr 163 negli importi che sono periodicamente determinati con specifici atti, ammontanti per l'anno 2009 ad € 14.029,16;
- e) in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 11, della legge finanziaria n. 244/2007, per l'importo di € 2.053,84 per l'esercizio della competenze relative all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione europea in base al D.lgs. n. 30/2007;
- f) in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del CCNL 2009 per l'importo di € 23.283,11, pari all'1,5% del monte salari 2007, nel rispetto delle condizioni previste dal CCNL, per incentivare la realizzazione del progetto di riordino dell'Archivio comunale, come previsto dall'allegato C).

Il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2009 risulta pertanto dell'importo complessivo di € 368.840,29 , come analiticamente illustrato nell'allegato prospetto sub A), di cui:

- € 285.501,28 per la costituzione del fondo delle risorse STABILI (art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, art. 4, comma 1, del CCNL 9.5.2006 ed art. 8, comma 2 del CCNL 11.04.2008)
- € 80.501,64 per la costituzione delle risorse VARIABILI (art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004 e art. 8, comma 3 del CCNL 11.04.2008)
- € 2.837,37 per la costituzione del fondo per la valorizzazione delle alte professionalità secondo le previsioni dell'art. 10 del CCNL 22.01.04.



Le eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse stabili andranno ad incrementare la disponibilità delle risorse con carattere di variabilità, ad eccezione delle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, le cui eventuali economie saranno riutilizzate per il finanziamento delle medesime indennità per gli anni successivi.

Le eventuali economie o maggiori risorse necessarie per il finanziamento degli incentivi di cui alla lettera k, art. 15. comma 1, del CCNL 1.4.1999, sono autonomamente gestite e non concorrono al finanziamento di altre voci di spesa, essendo finanziate da specifiche risorse.

Le economie derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 in riferimento alle assenze per malattia costituiscono economie di bilancio.

Art. 5 – Destinazione del fondo risorse decentrate anno 2009

Le risorse decentrate determinate per l'anno 2009 vengono ripartite nel rispetto della disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999, come modificato ed integrato dagli artt. 33, 35, 37 e 41 del CCNL 22.01.2004, dall'art. 7 del CCNL del 9.05.2006 e dall'art. 9 del CCNL 11.04.2008.

Si conferma che l'utilizzo dei trattamenti economici accessori deve essere collegato ad effettivi aumenti di produttività ed ad oggettivi miglioramenti della qualità dei servizi valorizzando l'autonomia e la responsabilizzazione dei dipendenti.

In particolare, l'utilizzo delle risorse decentrate deve essere finalizzato alla valorizzazione del merito dei singoli, di gruppi di lavoro o dell'intera struttura organizzativa.

Le risorse decentrate devono, inoltre, essere utilizzate nelle progressioni orizzontali, salvaguardando i principi della selettività e della concorsualità.

I fondi finalizzati per l'utilizzo previsto dall'art. 33 del CCNL 22.01.04 e dall'art. 17 del CCNL 1999, secondo comma lettere d), e), f) g), i), k) saranno erogati anche al personale dipendente con contratto a tempo determinato.

I fondi finalizzati per l'utilizzo previsto dall'art. 17 del CCNL 1999, secondo comma lettera a) e dall'art. 37 del CCNL 22.01.04 saranno erogati anche al personale dipendente con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. (alte specializzazioni), nei casi di contratto di formazione e lavoro e per tutti i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, con decorrenza, in quest'ultimo caso, dal primo giorno successivo alla scadenza del semestre.

L'istituto della progressione orizzontale si applica esclusivamente al personale a tempo indeterminato.


1) UTILIZZO RISORSE STABILI

FONDO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato viene corrisposta l'indennità di comparto istituita dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004 nei valori mensili lordi per dodici mensilità indicati nella tab. D) allegata al predetto CCNL.

Le quote di indennità di comparto poste a carico del fondo delle risorse decentrate (colonne 2 e 3 tabella D) che si rendono disponibili in seguito a cessazione di personale, non riutilizzate per il medesimo scopo in conseguenza di nuove assunzioni su corrispondenti posti, restano riacquisite nella disponibilità delle risorse decentrate di cui all'art. 31 comma 2.

Pag. 3



FONDO PER LA CORRISPONSIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (art. 17 comma 2 lett. B del CCNL 1.4.99 ed artt. 34 E 35 del CCNL 22.01.04)

Gli oneri per il pagamento degli incrementi economici derivanti dalle progressioni orizzontali finora attuate, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali, (con esclusione della quota di incremento derivante dai benefici contrattuali, intervenuti successivamente all'attribuzione della posizione economica) che resta finanziata con risorse del bilancio dell'ente) sono a carico del fondo delle risorse decentrate previste dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04, calcolati su base annua compresa la quota della tredicesima mensilità, con imputazione, per ragioni tecnico contabili, nei capitoli di spesa relativi al pagamento degli stipendi del personale riferiti al centro di spesa di appartenenza. Detti oneri vengono opportunamente conteggiati ai fini della quantificazione del fondo delle risorse stabili di cui al succitato art. 31 comma 2.

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni e restano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

Per l'anno 2009 viene destinata la somma di € 10.362,43, di cui € 1.060,79 finanziate con le economie dell'anno 2008, per il finanziamento di nr 11 nuove progressioni orizzontali all'interno della categoria descritte nell'allegato D) al presente accordo.

La selezione sarà avviata con apposito avviso entro il mese di luglio 2010. Il procedimento si concluderà con la corresponsione degli incrementi retributivi al personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva nel mese di ottobre.

Le modalità di selezione ed attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono aggiornate a decorrere dall'1.1.2009, come da specifico accordo sottoscritto in data odierna.

FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (art. 17 comma 2 lett. C e comma 3 del CCNL 1.4.99)


Il fondo è destinato a remunerare:

- il personale di categoria D titolare delle posizioni organizzative, istituite presso questo Comune a' sensi degli artt. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999 secondo la disciplina dell'art. 10 del medesimo CCNL, per il valore economico definito dall'ente.
- il personale di categoria D3 non individuato nell'area delle posizioni organizzative, che beneficiava alla data di stipulazione del C.C.N.L. 1.04.1999, dell'indennità prevista dall'art. 37, quarto comma, del C.C.N.L. del 6.07.1995.

Al finanziamento del presente fondo concorrono anche le eventuali economie derivanti dall'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa al personale di categoria D1 che percepisce altre specifiche voci del salario accessorio a carico delle risorse decentrate destinate all'incentivazione del personale, prendendo a riferimento la media percepita dagli interessati nell'ultimo biennio.

2) UTILIZZO RISORSE VARIABILI

Pag. 4



FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' COLLEGATE A SPECIFICHE PRESTAZIONI (art. 17 comma 2 lett. D del CCNL 1.4.99).

Il fondo e' destinato a remunerare le seguenti specifiche posizioni lavorative:

- D1) **Turnazione, reperibilità, orario ordinario notturno, festivo e festivo notturno** con le modalità disciplinate dalle disposizioni contrattuali richiamate all'art. 17, comma 2, lett. d) del C.C.N.L., agli artt. 22, 23, 24 dell'accordo integrativo sottoscritto il 14.09.2000, nonché quelle operative approvate con atti di questa Amministrazione.
- D2) **Maneggio di valori di cassa**, come previsto dall'art. 36 dell'accordo integrativo sottoscritto il 14.09.2000, al personale adibito in via continuativa, mediante corresponsione dell'indennità giornaliera di € 1,55 per l'economista comunale, di € 1,20 per il personale addetto alla medesima funzione presso lo sportello polifunzionale, l'ufficio di polizia mortuaria e di €1,00 per il personale addetto alla medesima funzione presso la Biblioteca pubblica.
Tale indennità, corrisposta in riferimento alle effettive giornate intere in cui il dipendente svolge il servizio, compete anche a chi è incaricato di sostituire gli addetti.
- D3) Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta **esposizione a rischi** pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, quali la continua esposizione ad eventi atmosferici ed a fattori inquinanti anche per uso di sostanze chimiche tossico-nocive, ovvero esposizione diretta a gas di scarico, definite con l'accordo decentrato del 18.11.2003 nelle attività di **manutenzione delle strade comunali e le attività dei messi comunali**, mediante corresponsione dell'indennità contrattualmente prevista dall'art. 37 dell'accordo integrativo del 14.09.2000, come rideterminata dall'art. 41 del CCNL 22.1.2004.


I compensi di cui alla lettera D1) sono corrisposti entro il bimestre successivo all'effettuazione. I compensi di cui alle lettere D2) e D3) sono corrisposti mensilmente in acconto sino al mese di ottobre ed a saldo a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge 133 del 6.08.2008.

FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DISAGIO PER PRESTAZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE B, C, (art. 17 comma 2 lett. E del CCNL 1.4.99)

Detto fondo viene finalizzato a remunerare le funzioni svolte da:

- E1) I dipendenti che svolgono attività di tipo **cimiteriale** quali operazioni di tumulazione, estumulazione, suggellazione e similari, ecc., in via prevalente nel corso dell'anno ed i dipendenti incaricati di svolgere le medesime funzioni in maniera continuativa per un periodo temporale superiore ad un mese. In tal caso l'importo dell'indennità annua prevista va proporzionato al periodo ed ai giorni lavorati nel periodo, che devono essere comunque pari o superiori a 15.
Per dette prestazioni viene fissato il compenso annuo di € 700,00.
- E2) I dipendenti che effettuano il servizio di **reperibilità**:

Pag. 5



Sono individuati i servizi di pronta reperibilità:

- Per servizio di stato civile;
- Per servizi tecnici.

Le indennità di norma sono determinate dagli accordi nazionali vigenti.

Vengono fissate inoltre le seguenti indennità di disponibilità:

- per chiamata in servizio di reperibilità di personale **non individuato in turno**, anche per situazioni di emergenza non specificatamente predeterminabili, pur se appartenente a settori non abitualmente coinvolti dallo svolgimento di detto servizio: € 42,00, per interventi di durata inferiore-uguale a 3 ore; l'eventuale eccedenza oraria sarà remunerata come prestazione straordinaria.

- per svolgimento del **secondo turno** di sette giorni di reperibilità nel mese solare, determinato da esigenze di servizio:
€ 55,00.

La prestazione per chiamata del personale individuato in turno di reperibilità sarà remunerata con il compenso previsto per il lavoro straordinario, anche qualora l'intervento sia collegato a situazioni di emergenza non specificatamente predeterminabili.

E3) I dipendenti chiamati a svolgere **funzioni normalmente di competenza di altro personale**, anche di categoria superiore, assente dal servizio per cause diverse dalle ferie, per un periodo minimo di un mese continuativo, nei casi in cui tale circostanza non comporti l'attribuzione di mansioni superiori in base a quanto previsto dai vigenti C.C.N.L., e non sia stata attuata la sostituzione.

Tale indennità può essere attribuita anche in caso di svolgimento di funzioni, pur tuttavia in modo non prevalente, nel caso di mancata sostituzione di un dipendente cessato dal servizio, qualora le medesime funzioni derivino dall'attribuzione formale delle stesse e sia prevista la copertura del medesimo posto dal piano occupazionale vigente nell'anno per il personale a tempo indeterminato e determinato.

L'attribuzione di tale compenso e' disposta su dichiarazione del Dirigente, sentito il dipendente incaricato di posizione organizzativa (fatto salvo che la fattispecie non riguardi l'assenza di quest'ultimo), attestante l'impegno effettivo nello svolgimento delle mansioni normalmente non di competenza, che indica anche il periodo effettivo di sostituzione ed il grado in termini percentuali.

Il compenso e' così determinato, su base annua, in riferimento al personale assente di:

Cat. B3	di € 500,00
Cat. C	di € 600,00
Cat. D	di € 800,00
Cat. D3	di € 1.000,00
Cat. D con P.O.	di € 2.500,00

Tale compenso si intende omnicomprensivo di ogni altro emolumento relativo allo svolgimento delle anzidette funzioni.

E4) a) I dipendenti chiamati a svolgere prestazioni particolari in **orari disagiati**, che inizino a partire dalle ore 20.00, od in giorni prefestivi e festivi e che si

Pag. 6

protraggano per almeno un'ora. In particolare possono essere individuate in questa tipologia le prestazioni del personale impegnato nell'organizzazione ed assistenza durante lo svolgimento di manifestazioni e progetti socio-culturali o inerenti l'attività di pubbliche relazioni, il personale che partecipa in orario serale a consulte, il personale che presta assistenza allo svolgimento dei Consigli Comunali, il personale che porta il gonfalone nelle pubbliche manifestazioni:

- indennità di € 15,00 per intervento.

b) I dipendenti che prestano la propria attività presso la Biblioteca con un compenso di € 4,00 per ogni turno di lavoro effettuato il sabato pomeriggio.

E5) I dipendenti che prestano in via continuativa un'attività di **relazione con il pubblico** che, per modalità di svolgimento, possa comportare una situazione di disagio:

- Personale addetto al Puntosi e centralino: euro 240,00 su base annua;

- Personale della Biblioteca addetto al servizio al pubblico in via prevalente nel corso dell'anno ed i dipendenti incaricati di svolgere le medesime funzioni in maniera continuativa per un periodo temporale superiore ad un mese. In tal caso l'importo dell'indennità annua prevista va proporzionato al periodo ed ai giorni lavorati nel periodo, che devono essere comunque pari o superiori a 15: euro 240,00 su base annua.

I compensi di cui alla lettera E2) sono corrisposti entro il bimestre successivo all'effettuazione. I compensi di cui alle lettere E1) ed E5) sono corrisposti in unica soluzione a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo:

- all'effettivo assolvimento delle specifiche funzioni attestate dal personale incaricato di Posizione organizzativa od in assenza dai Dirigenti;

- alla commisurazione dell'effettiva presenza in servizio, in base a quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge 133 del 6.08.2008.

I compensi di cui alle precedenti lettere E3) ed E4) sono corrisposti in unica soluzione a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo:

in base:

- all'effettivo assolvimento delle specifiche funzioni attestate dai Dirigenti, sentito il dipendente incaricato di Posizione organizzativa;

FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 17 comma 2 lett. F del CCNL 1.4.99 ed art. 7 del CCNL 9.5.06)

Detto fondo viene finalizzato a remunerare le funzioni svolte da:

F1) I dipendenti di categoria D in relazione alle specifiche **responsabilità di coordinamento di settore** loro assegnate, tenuto conto del ruolo dagli stessi ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa anche in relazione al numero di dipendenti coordinati, delle specifiche funzioni svolte, dell'attribuzione di incarichi particolari, ecc., con un compenso annuo variabile:

da € 1.000,00 fino ad € 2.500,00

secondo una valutazione che sarà fatta dal Direttore Generale sentita la Conferenza dei Responsabili di Servizio e di Area.

F2) Il dipendente che **coordina** lo svolgimento delle **attività cimiteriali** con un compenso annuo di:

€ 400,00

- F3) Il dipendente che **coordina** la **squadra operai** con un compenso annuo di:
€ 500,00
- F4) Il dipendente che fa parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, come esperto in elettronica, che, su incarico dell'Amministrazione comunale effettua la **verifica sugli impianti elettrici** in occasione delle manifestazioni organizzate e o patrocinate dal Comune, con un compenso annuo di:
€ 800,00
- F5) Il dipendente incaricato di svolgere le funzioni amministrative di competenza dell'ente in qualità di Comune capofila del Distretto di Protezione civile Padova Sud Ovest, con un compenso per l'anno 2009 di:
€ 650,00 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente.

FONDO PER COMPENSARE LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DERIVANTI DA PARTICOLARI INCARICHI (art. 36 comma 2 lett. I CCNL 22.01.04).

Detto fondo viene finalizzato a remunerare le funzioni svolte da:

- I1) I dipendenti di categoria B, C, e D incaricati di svolgere le **funzioni di ufficiale di stato civile, ufficiale d'anagrafe, ufficiale elettorale**, (tutti i dipendenti dei SS.DD. e Punto Si) con un compenso annuo non cumulativo a tale titolo, ma cumulabile con altre indennità, di:
€ 200,00
- I2) Il dipendente di categoria B, messo notificatore, che svolge le funzioni di **ufficiale giudiziario**, con un compenso annuo, cumulabile con altre indennità di:
€ 300,00


Le indennità previste dalla ripartizione del fondo F) e del fondo I) sono corrisposte mensilmente rapportate in dodicesimi in relazione al periodo di effettivo assolvimento delle specifiche funzioni attestata dalle Posizioni Organizzative, od in assenza dai Dirigenti (non rapportate alla prestazione a part-time ed escludendo la corresponsione per i periodi di assenza per congedo facoltativo e per malattia, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge 133 del 6.08.2008), sino al mese di novembre ed il saldo a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo, fatto salvo il caso di assenze protratte nel tempo, che possono comportare l'interruzione della corresponsione delle relative indennità.

FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (art. 17 comma 2 lett. A del CCNL 1.4.99).

Tale fondo è destinato all'erogazione di compensi correlati al merito ed all'impegno individuale, secondo i risultati accertati in sede di valutazione, tenendo conto anche dell'apporto specifico dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi settoriali.

L'ammontare del predetto fondo è determinato dalle somme risultanti nel fondo delle risorse decentrate successivamente alla liquidazione di tutti i compensi e le indennità,

Pag. 8



previste dai contratti nazionali e dal presente accordo decentrato, a valere sugli altri fondi.

Nell'ambito del presente fondo alcune quote di produttività collettiva sono, inoltre, destinate nel 2009 alla remunerazione dei seguenti progetti, previsti dal Piano esecutivo di gestione per l'anno 2009, le cui modalità di realizzazione e di ripartizione e corresponsione delle risorse sono analiticamente descritte nell'allegato B):

1. Progetto "**Mantenimento e sviluppo dello sportello Polifunzionale**".
2. Progetto "**Realizzazione della rendicontazione sociale di fine mandato**".
3. Progetto "**Miglioramento servizio Puntolavoro**".

Si prende atto per tutti i progetti proposti della effettiva utilità per l'ente e gli utenti dei servizi offerti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Eventuali economie dovute a somme non distribuite relativamente alla realizzazione dei progetti confluiscono al fondo per l'erogazione degli incentivi alla produttività e miglioramento servizi, sempreché le stesse non siano dovute alla mancata realizzazione di attività ed obiettivi previsti.

Una quota del fondo pari ad € 23.283,11 sarà destinata ad incentivare la realizzazione del progetto di sistemazione dell'Archivio comunale, come previsto dall'allegato C).

Le risorse destinate alla remunerazione della produttività individuale saranno attribuite per Area e/o Direzione, rapportando il numero di dipendenti in servizio per ciascuna Area e/o Direzione in relazione al periodo effettivo di servizio (dipendenti equivalenti) ed al coefficiente relativo alla categoria giuridica di appartenenza, con l'aggiunta dell'eventuale quota forfettaria da liquidare al personale che abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità, calcolata come di seguito specificato.

La distribuzione delle risorse attribuite, al netto del *forfait* calcolato per congedi obbligatori e infortuni, avviene mediante suddivisione tra tutto il personale appartenente alle categorie da B1 a D3 non incaricato di posizione organizzativa, secondo i parametri di categoria giuridica e di valutazione sottoindicati, rapportata al periodo di effettiva permanenza in servizio, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, D.Lgs. 165/01.

L'attribuzione della quota individuale di produttività avviene sul parametro risultante dal prodotto degli indici di ripartizione, in riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato.

Qualora l'assenza dal servizio sia dovuta alla fruizione del **congedo obbligatorio** per maternità, al dipendente assente viene corrisposta una quota di produttività, rapportata al periodo di assenza effettiva, forfettizzata in misura annua, in base ai seguenti importi, distinti per categoria giuridica di appartenenza:

Cat. B1	500,00
Cat. B3	550,00
Cat. C1	600,00
Cat. D1	700,00
Cat. D1 capi settore	800,00
Cat. D3	850,00

Nel caso di **infortunio** sul lavoro il Dirigente, sentito il dipendente incaricato di Posizione organizzativa, attesterà la percentuale di compenso per la produttività da erogare al

Pag. 9

dipendente complessivamente nell'anno di riferimento, qualora egli abbia comunque contribuito in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi programmati, in relazione alla quantità ed alla qualità del suo apporto partecipativo.

Il fondo di cui all'art. 17 comma 2 lett. A) sarà interamente distribuito qualora il Servizio di controllo interno attesti il raggiungimento di una percentuale minima **dell'85%** per l'anno di riferimento degli obiettivi previsti dal Piano esecutivo di gestione per ciascuna Area e/o Direzione. Qualora tale percentuale non venga raggiunta sarà proporzionalmente ridotta la quota del fondo distribuito ai dipendenti delle Aree e/o Direzioni che non hanno mantenuto gli standard attesi e le somme non ripartite costituiranno economia da utilizzarsi nel fondo relativo all'anno successivo.

Gli indici presi a riferimento per la ripartizione della quota individuale di produttività sono i seguenti:

* Indice di ripartizione in base al livello giuridico di appartenenza:

Coefficienti da 1.08 a 3.30 in relazione alla categoria giuridica ricoperta:

Cat. B1	coefficiente	1,08
Cat. B3	"	1,20
Cat. C1	"	1,50
Cat. D1	"	1,90
Cat. D1 capi settore	"	2,00
Cat. D3	"	3,30

* Indice di ripartizione in base alla valutazione:

L'attribuzione avviene da parte dei Dirigenti, sentito il personale incaricato di Posizione organizzativa in base a quanto previsto dal sistema di valutazione permanente adottato.


* Grado di coinvolgimento nella produttività complessiva:

Sarà valutato il livello di coinvolgimento e l'impegno nella realizzazione degli obiettivi e nel miglioramento delle attività, anche tenuto conto della presenza in servizio, sulla base di un coefficiente definito dal Direttore generale, sentiti i Responsabili di servizio. In caso di assenza dal servizio l'apporto individuale del dipendente sarà valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

I dipendenti sono da ritenersi in servizio ai fini dell'erogazione della produttività in caso di donazione di midollo osseo, svolgimento attività di volontariato, nonché per tutti i permessi di cui alla legge n. 104/1992.

La gestione del periodo di assenza per congedo obbligatorio di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo obbligatorio di paternità è specificatamente disciplinata nel presente accordo.

I compensi per la produttività prevista dal suddetto fondo saranno erogati entro il mese di giugno dell'anno successivo.


Pag. 10

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITA' (art. 10 del CCNL 22.01.04).

Il presente fondo è istituito per la valorizzazione di alte professionalità del personale della categoria D mediante conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL 31.03.1999 e nel rispetto degli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL secondo le previsioni dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004.

Il predetto fondo è finanziato con le risorse calcolate secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 pari ad € 2.837,37 e resta a disposizione con finalità vincolata allo scopo, in attesa che siano definiti dall'ente gli atti organizzativi per disciplinare i criteri e le condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità, nonché per la quantificazione dei valori di remunerazione.

FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA' E PRESTAZIONI CORRELATE ALLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 17 comma 2 lett. G del CCNL 1.04.1999).

Costituiscono il predetto fondo:

- a) gli incentivi previsti dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che vengono liquidati in base al vigente specifico regolamento in materia adottato da questo ente, con imputazione della spesa a carico del finanziamento dell'opera di riferimento, per un importo presunto di € 14.029,16.
- b) gli incentivi destinati a remunerare il personale coinvolto nella realizzazione del progetto "Potenziamento accertamenti ICI", le cui modalità di realizzazione sono state approvate dalla Giunta comunale con apposita delibera, e contenute nell'allegato E) al presente accordo decentrato, per una quota pari a presunti € 14.000,00.
- c) gli incentivi destinati a remunerare l'esercizio della attività relative all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione europea, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 11, della legge finanziaria n. 244/2007, per una quota di € 2.053,84, ripartiti tra gli interessati sulla base di una relazione che evidenzia l'apporto partecipativo di ciascuno alla realizzazione del progetto;

Art. 6 – Interpretazione autentica e Verifiche


Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo la delegazione trattante che lo ha sottoscritto si incontra, entro 30 gg. dall'avvenuta controversia, per definire contestualmente il significato della clausola in questione.

L'interpretazione, così concordata, sostituisce gli effetti, della clausola controversa.

La delegazione trattante si incontrerà, anche su richiesta di parte ed entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta formale, qualora una delle parti intenda verificare l'applicazione, a valenza generale, di singoli istituti contrattuali.

Accordo sottoscritto il 24/06/2010



Per la Parte Pubblica



F.to Babetto Francesco



Pag. 11



Per la Rappresentanza Sindacale

RSU

F.to Dalla Vigna Teresa

F.to Marzari Stefano

F.to Marchestaini Paolo

F.to Ruzza Lorenzo

F.to Salmasso Giorgio

OO.SS. TERRITORIALI

CGIL -

CISL -

UIL -